

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI TREVÌ

Articolo 1 (OGGETTO DEL SERVIZIO)

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nelle attività di intermediazione assicurativa e gestione del programma assicurativo del Comune di Trevi finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). È, inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Le polizze assicurative in essere, a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale, sono le seguenti:

- RCT/O - € 32.000,00
- RC patrimoniale € 2.140,00
- Auto – Kasko € 790,00
- RC Auto Libro matricola € 4.600,00
- Infortuni cumulativa € 2.312,00
- All Risk € 7.853,52
- All Risk Museum - € 2.125,00

per un totale di € 51.820,52.

Art. 2 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze dell'Ente;
- b) assistenza preventiva sulle clausole assicurative da inserire nei capitolati di gara a tutela dell'Amministrazione comunale resi tempestivamente e comunque compatibilmente con l'attività del Comune nonché indicazioni relative agli importi da porre a base di gara in considerazione delle vigenti condizioni di mercato;
- c) analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio mobile ed immobile, sia di proprietà che in uso dell'Ente;
- d) attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell'attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine alle polizze in essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, dimensioni economiche della franchigia ecc...), compresa l'eventuale prestazione peritale in caso di necessità;
- e) segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico – formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall'Ente;
- f) segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
- g) ogni ulteriore intermediazione ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso del servizio;
- h) attività di reportistica preventiva e consuntiva finalizzata alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare

correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente ovvero da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli ecc.).

Art. 3 **OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

Il broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- svolgere il servizio nell'interesse dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività del Comune di Trevi;
- impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio;
- collaborare attivamente con il dirigente/responsabile del settore adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
- presentare preliminarmente all'inizio di ogni procedura di gara una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie;
- gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente capitolato;
- ad assistere il Comune di Trevi nella eventuale gestione dei sinistri sotto franchigia (l'eventualità è conseguenza esclusiva della stipula di polizze assicurative che prevedano franchigie), anche riferentesi ad epoca precedente, non ancora definiti alla data di stipula del contratto, avvalendosi anche di un Medico Legale ed un Perito per la valutazione dei danni;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

Restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
2. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad indicare negli atti aventi ad oggetto le procedure di selezione del contraente per l'affidamento delle polizze assicurative che la gestione del relativo contratto, disciplinata dal presente Capitolato d'oneri, è affidata al Broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia Assicurativa nella misura richiesta dal Broker in sede di presentazione dell'offerta economica.

Art. 4 **DURATA DEL SERVIZIO**

La durata del servizio decorre dalla stipula del contratto fino al 31/12/2026.

Il rapporto contrattuale potrà decorrere successivamente alla data indicata, in relazione ad eventuale prolungamento dei tempi tecnici previsti per l'espletamento delle fasi di gara.

In tal caso l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni di sorta e resterà vincolato agli adempimenti contrattuali prescritti.

L'aggiudicatario si impegna a prorogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., d'intesa fra le parti e per non più di una volta, qualora la normativa vigente lo consenta.

L'aggiudicatario si impegna a porre in essere, alla scadenza, tutti gli adempimenti necessari ai fini del trasferimento di competenze corretto e completo, ad eventuale nuovo aggiudicatario.

E' consentito il rinnovo del contratto per 3 (tre) anni dalla scadenza. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n.50/2016 e smi.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO

La composizione minima dello staff tecnico di interfaccia con l'Amministrazione Comunale di Trevi che si dedicherà alla gestione del servizio oggetto del presente appalto è individuato come segue:

- Referente principale del servizio avente requisiti professionali adeguati ed esperienza pluriennale nell'organizzazione di servizi di brokeraggio assicurativo presso Enti Locali utile a gestire le criticità riconducibili alle materie oggetto dell'appalto. Il Referente dovrà garantire la gestione degli interventi nei tempi e modi richiesti dal presente Capitolato nonché il corretto espletamento del servizio anche mediante gestione delle risorse indicate nel progetto tecnico tramite il quale è stato conseguito l'affidamento;
- Sostituto del referente avente i medesimi requisiti e competenze del referente ed in grado di ricoprire il ruolo del referente in caso di sua assenza;
- Struttura di supporto tecnico-amministrativa in grado di svolgere le funzioni operative necessarie alla gestione delle polizze assicurative ed alla trattazione dei sinistri nei termini di cui al presente Capitolato d'oneri;
- Struttura tecnico-giuridica specialistica impegnata nell'analisi e monitoraggio del rischio e degli eventuali provvedimenti da proporre all'Ente ai fini dell'adeguamento delle garanzie in essere, nonché nella verifica di compatibilità dei contenuti delle Polizze Assicurative rispetto alle disposizioni normative vigenti ed al mercato assicurativo anche in sede di affidamento delle coperture assicurative in scadenza.

ART. 6 CORRISPETTIVO

L'attività relativa al servizio in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Amministrazione. Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

La misura del compenso sarà calcolata applicando a detti premi assicurativi la percentuale indicata nell'offerta economica.

Il Broker si impegna a mantenere invariata la misura del compenso per l'intera durata contrattuale.

Si conviene che il pagamento dei premi dovuti alle Compagnie Assicurative venga di norma effettuato per il tramite del Broker che provvederà alla loro rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art 118 del D. Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 in quanto compatibili.

ART. 7 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi).

L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.

Il Broker si obbliga a provvedere a propria cura e carico nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza ed igiene durante l'esecuzione del servizio nonché per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persona o cose, provvedendo a tutte le opere provvisorie in

ottemperanza della specifica normativa di riferimento ed in particolare del Decreto Legislativo del 19 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., esonerando di conseguenza il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Ai sensi dell'art. 26 – comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., seguendo altresì le prescrizioni della Determinazione 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si prende atto che per l'espletamento delle attività inerenti il presente capitolato non è prevista alcuna forma di compresenza tra i lavoratori della Ditta e i dipendenti del Comune, pertanto si dichiara che non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.

ART. 8 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI

Il Broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C.

Sono a carico del broker:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche ed il massimale stabilito dall'art. 109 del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). In caso di aggiudicazione dovrà essere presentata copia della suddetta polizza la cui validità dovrà estendersi all'intera durata del servizio.

Il Comune di Trevi ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, anche qualora vengano rilevati successivamente alla scadenza del contratto.

ART. 9 SUBAPPALTO

Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità, salvi i casi previsti nell'art.106 c. 1 lettera d) del D.lgs. n. 50/2016 e smi. **NON E' AMMESSO IL SUBAPPALTO.**

ART. 10 RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Comune di Trevi si riserva di risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere se non quello di preavviso di almeno 60 giorni:

- nel caso di inadempienza contrattuale comunque determinata o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato; in tal caso il recesso sarà preceduto da comunicazione alla parte contraente la quale avrà facoltà di contro dedurre entro e non oltre 30 giorni dalla notifica;
- in caso di subappalto o cessione del contratto;
- nel caso di omissioni collegate agli elementi di valutazione di cui al progetto tecnico oggetto di affidamento;
- in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venisse meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui alla L. 209/2005 e ss.mm.ii.

ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva (art. 103 D.Lgs 50/2016 e smi), resa nella misura del 10% (ridotta al 5% se il Broker è in possesso di certificazione ISO) calcolata sul valore risultante dall'applicazione delle rispettive percentuali indicate dal Broker aggiudicatario in sede di offerta economica al valore lordo delle polizze in essere per il periodo di affidamento del servizio, come già indicato al precedente art. 1, dovrà essere costituita tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà permanere per l'intera durata contrattuale nella misura originariamente stabilita, impegnandosi l'aggiudicatario a ricostituirne il valore qualora l'Amministrazione si vedesse costretta ad escuterla in tutto o in parte.

ART. 12 PENALI

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni pattuite, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle stesse, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale di valore compreso fra un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 10.000,00, in relazione all'adempimento rilevato. L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza a seguito della quale la Società avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione, fermo restando in ogni caso l'applicazione delle penalità nella misura indicata.

La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva prestata nei termini e nella misura stabilita dal presente Capitolato e la successiva integrazione dell'importo originario dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento del maggior danno subito. L'applicazione nel corso di ciascun anno solare di n. 3 penali di valore complessivo pari a Euro 10.000,00 consente all'Amministrazione Comunale di richiedere la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di informare degli inadempimenti gli aventi diritto ed in particolare ISVAP e Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

ART. 13 FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, il foro competente è il Tribunale di Spoleto.

ART. 14 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e smi e della Determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011, il Broker e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine il Broker e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nello specifico il Broker sarà tenuta a comunicare al Comune gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

Il Comune è tenuto alla verifica che tra gli eventuali contratti sottoscritti dal Broker con i subcontraenti interessati al presente servizio sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di mettere il Comune in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare al Comune tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

Con riferimento al conto corrente dedicato, si riporta il paragrafo 4.10 "Contratti nel settore assicurativo" della determinazione 4/11 della AVCP. "Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti.

L'art. 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all'accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quanto indicato in via generale.

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti di riassicurazione con i quali le imprese di assicurazione coprono i rischi assunti nello svolgimento della propria attività di impresa, in quanto non rientranti nella filiera rilevante.”

I risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dal Comune non sono soggetti al regime della tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalle “Frequently Asked Questions sulla Tracciabilità dei flussi finanziari Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Novembre 2011”, faq n. C5.

Art. 15 SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali nessuna esclusa (a titolo esemplificativo: bollo, diritti di segreteria, ...) e il contratto sarà redatto in forma di scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso. Ai fini fiscali il valore del contratto è pari all'ammontare ottenuto applicando la percentuale broker ai premi previsti per il periodo.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il trattamento dei dati personali avrà luogo in conformità a quanto disposto da D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii – (Codice in materia di trattamento dei dati personali). Si precisa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative modalità di trattamento ineriscono all'espletamento della gara medesima;

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla scrivente amministrazione in base alla vigente normativa;

- l'eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti preclude all'Amministrazione la possibilità di disporre l'aggiudicazione in favore dell'interessato -i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

a) il personale dell'amministrazione implicato nel procedimento;

b) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241;

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 medesimo, cui si rinvia;

- soggetto attivo della raccolta dei dati è il COMUNE DI TREVÌ, Piazza Mazzini n. 21, cap – 06039 Trevi (PG).

ART. 17 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. n. 209 del 7.09.2005 (Codice delle Assicurazioni) ed alle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.